



## Libero Sindacato di Polizia/ Polizia Nuova Forza Democratica SEGRETERIA NAZIONALE

**GIUSTIZIA E' FATTA !!!**



Come è noto i **signori del “palazzo romano”** con un colpo di mano e con la complicità dei **“soliti noti”** tempo addietro hanno modificato l'**art.35 DPR.164/2002** ovvero AGGREGAZIONI e FEDERAZIONI ! **DIFATTI**, nonostante le strenue resistenze e appelli a salvaguardare la democrazia di potersi federare tra sindacati, conservando le proprie autonomie, **lor signori in spregio all'art. 39 della carta Costituzionale in forza del potere conferitogli, spavalamente hanno creduto di poter eliminare i sindacati non asserviti al sistema.** Infatti, la modifica dell'**art. 35 DPR.164/2002** avrebbe potuto segnare la morte dei sindacati **“RIBELLI”** forse non graditi agli inquilini del **“palazzo romano”**. Ad onor del vero tra i sindacati cosiddetti **“RIBELLI”** figuriamo maggiormente noi (LI.SI.PO./PNFD) e siamo fieri di occupare il primo posto nella classifica dei sindacati. **RIBELLI SI .... ASSOGGETTATI AL POTERE NO!!!** Giova evidenziare che l'operazione attuata da questi “signori” ha danneggiato non poco le OO.SS. LI.SI.PO./PNFD ma questa è un'altra storia che a tempo debito sarà dibattuta nelle aule competenti. Tale modifica a mo di **“GOLPE”** avrebbe quasi certamente segnato la “morte” dei sindacati liberi. Ciò non è accaduto e la scure della **GIUSTIZIA** ha cancellato quanto è stato elaborato ed in riferimento a quanto sopra argomentato, si riporta stralcio della sentenza del TAR Lazio del giorno 19 dicembre 2022:

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto indicato in motivazione e per l'effetto annulla l'art. 35, d.p.r. n. 164/2002 – così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2002 – nella parte in cui, al comma 7, prevede che le disposizioni contenute negli accordi statutari delle aggregazioni non estintive relativi alla gestione dei contributi dei propri iscritti abbiano «*rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di N. 08576/2022 REG.RIC. effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali*», e, quindi, nella parte in cui esclude che il versamento delle trattenute sindacali dei lavoratori possa essere effettuato dalla pubblica amministrazione direttamente in favore delle singole organizzazioni federate/aggregate attraverso il meccanismo dei cd. subcodici. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: omissis.  
Roma, 22 Marzo 2023.

**I SEGRETARI GENERALI NAZIONALI**  
**Antonio de Lieto / Franco Picardi**